

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 798

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e, *ad interim*, delle partecipazioni statali**

(GUARINO)

**di concerto col Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1992**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1992,  
n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto trova giustificazione, da un lato, nella esigenza, imposta da accordi raggiunti in sede comunitaria in conseguenza della procedura di infrazione avviata con nota della Commissione delle Comunità europee del 31 maggio 1991, di provvedere alla liquidazione della REL S.p.A., istituita col decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, e, dall'altro lato, nella esigenza, anch'essa conseguente ad accordi internazionali, di provvedere alla capitalizzazione della S.G.S.-Thomson, che, nell'ambito del settore dell'elettronica, costituisce il nucleo associato di ricerca ed operativo di gran lunga più rilevante nel mercato europeo e, perciò, il primo, tra quelli cui astrattamente si riferisce il decreto, da sostenere.

L'impegno in proposito assunto fin dagli anni '80 in associazione con la Francia, che ha anche coinvolto imprese di alcuni Paesi europei, impone oggi, come si è verificato in incontri al massimo livello e, da ultimo, nel vertice di Parigi del 9 e 10 novembre scorso, un'adeguata ricapitalizzazione della società - che in Italia ha centri produttivi di rilevante consistenza, per circa 3.500 addetti - ed un adeguato sostegno delle sue iniziative di ricerca, in vista dell'attuazione di un piano di sviluppo che, a fronte di apporti al capitale, nell'arco di cinque anni, di circa mille milioni di dollari, consentirà, insieme a risultati netti positivi, un fatturato annuo di elevatissimo contenuto tecnologico dell'ordine dei tremila milioni di dollari, tale da rendere consistente la relativa quota di un mercato sul quale operano imprese giganti sia giapponesi che statunitensi.

Il reperimento delle risorse da destinare all'impresa, così per aumento di capitale come per sostegno alla ricerca, è problema

che, pure nella nota, difficile situazione finanziaria si è potuto risolvere in armonia con la individuazione degli organismi nazionali più idonei a partecipare alla complessa operazione.

Da un lato, infatti, si è potuto contare sugli ottimi risultati conseguiti, nell'ambito della liquidazione ad esso commessa, dal Comitato per l'intervento nella SIR, che non solo ha recuperato l'intero fondo posto a disposizione del Tesoro nel 1982, ma lo ha notevolmente accresciuto.

D'altro lato si sono utilizzate consistenze della REL S.p.A., impossibilitata, per le cennate limitazioni comunitarie, ad interventi ulteriori.

Con l'attribuzione di tali ultime disponibilità all'ENEA si pone questo Ente, particolarmente vocato nell'ambito della ricerca tecnologica avanzata, in grado così di partecipare al capitale della S.G.S.-Thomson, come di sostenere, e finanziariamente e con la sua esperienza, i programmi di ricerca.

Per contro, il Comitato, cui si attribuisce la liquidazione della REL S.p.A., viene autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria di rilievo che, mentre può sostenere con i fondi a sua disposizione e con quelli che eventualmente gli perverranno dalla citata liquidazione, curerà, in armonia con i piani esistenti, di valorizzare al meglio (senza alcun pregiudizio per l'esito finale, ampiamente positivo, degli interventi già a suo carico).

Dal punto di vista finanziario l'operazione non importa nuovi oneri per il Tesoro.

Ad essa si fa fronte, infatti, sia utilizzando le disponibilità liquide del Comitato, che compensa il proprio bilancio con il controvalore delle partecipazioni sottoscritte, sia utilizzando la liquidità della REL, ai cui fabbisogni di gestione farà fronte lo stesso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato che già dispone, a tal fine, di sufficienti mezzi finanziari.

Al termine della liquidazione della REL, eventuali proventi saranno versati dal Comitato, insieme ai propri, allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25.

Le norme attuano tali intenti e merita di essere ulteriormente chiarito il solo articolo 3 inteso a consentire, secondo quanto hanno richiesto, lo svincolo degli Istituti di credito associati al Comitato nell'opera di

risanamento della SIR della procedura in corso.

Ad essi viene offerto con immediatezza, e sono ovviamente liberi di accettare o meno, quanto si ritiene, valutati i rischi ancora in essere, possa spettare a chiusura della liquidazione al momento impedita dal notevole contenzioso fiscale e civile inerente a società già inquadrate nel gruppo SIR.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

*Decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992.*

### **Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone gli utili.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 miliardi a favore dell'ENEA per gli interventi di cui all'articolo 2. A tal fine il Comitato, anche utilizzando le risorse rinvenienti per effetto del comma 1, versa all'entrata del bilancio dello Stato la corrispondente somma di lire 100 miliardi, che viene iscritta in apposito capitolo di spesa del bilancio medesimo.

#### **Articolo 2.**

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, l'ENEA ed il Comitato di cui

all'articolo 1 assumono, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese, italiane od estere, di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, con prioritario riferimento all'elettronica, fino all'importo, quanto all'ENEA, di lire 100 miliardi, e, quanto al Comitato, di lire 300 miliardi, imputandone i relativi oneri il primo a carico dei fondi di cui all'articolo 1 ed il Comitato a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi. Con le stesse procedure l'ENEA può essere alternativamente autorizzato ad impegnare l'importo medesimo, ovvero quota parte di esso, per contribuire ai programmi di ricerca delle predette imprese.

2. In fase di prima applicazione, gli enti suddetti partecipano agli organi amministrativi delle società, cui conferiscono propri capitali, attraverso i propri rappresentanti legali.

#### Articolo 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio Bancario - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedono, le partecipazioni da essi possedute nella SIR Finanziaria S.p.a., ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GUARINO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI